

OGGETTO	Ordinanza contingibile e urgente di sgombero degli immobili siti in Cremona, via Giardino nn. 9, 11, 13, 15 e 17, interessati dai danni conseguenti all'evento meteorologico eccezionale del 28 agosto 2026, a tutela della pubblica e privata incolumità.
Settore	SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE
Servizio	Servizio Protezione Civile, Illuminazione, TPL

IL SINDACO

nella giornata di venerdì 28 agosto 2026 il territorio del Comune di Cremona è stato interessato da un evento meteorologico di eccezionale intensità, caratterizzato da violente precipitazioni, grandine e forti raffiche di vento, che ha provocato diffusi e rilevanti danni al patrimonio pubblico e privato;
l'evento atmosferico ha determinato numerose situazioni di criticità sul territorio comunale, rendendo necessario l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, della Protezione Civile, dei competenti uffici comunali e degli altri soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, assistenza e messa in sicurezza;
In data 29 agosto 2026 è stato attivato il Centro Operativo Comunale – C.O.C., al fine di assicurare il coordinamento delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza e all'assistenza alla popolazione interessata;

DATO ATTO CHE

a seguito dell'evento meteorologico sono state rilevate condizioni di criticità riguardanti gli immobili siti in Cremona, via Giardino nn. 9, 11, 13, 15 e 17;
a seguito della diffida impartita dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona in data 28 agosto 2026 alle ore 00:30, è emersa la necessità di procedere allo sgombero degli immobili interessati, in ragione delle condizioni di pericolo riscontrate e a tutela dell'incolumità degli occupanti;
le condizioni rilevate rendono pertanto necessario procedere, in via immediata e precauzionale, allo sgombero degli immobili interessati e all'allontanamento dei relativi occupanti, sino all'espletamento delle necessarie verifiche tecniche e al ripristino delle condizioni di sicurezza;
negli immobili sopra indicati risultano complessivamente presenti n. 12 nuclei familiari, individuati nominativamente negli atti istruttori e nelle comunicazioni di notifica del presente provvedimento;
nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione conseguenti all'emergenza, l'Amministrazione comunale provvede, per i nuclei familiari che non dispongano di autonoma sistemazione alternativa, all'individuazione delle necessarie soluzioni temporanee di accoglienza;

CONSIDERATO CHE

le condizioni di pericolo, contingibili ed urgenti, riscontrate presso gli immobili siti in via Giardino nn. 9, 11, 13, 15 e 17 non consentono, allo stato attuale, di garantire la permanenza in sicurezza degli occupanti;
la permanenza delle persone all'interno degli immobili nelle attuali condizioni potrebbe determinare un grave e concreto rischio per la loro incolumità;

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Ing. Emanuele Stoppa
Pratica trattata da **D'Andria Simona**

la tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone impone l'adozione immediata di misure precauzionali, senza attendere il completamento degli ulteriori accertamenti e degli eventuali interventi di ripristino; risulta pertanto necessario interdire l'utilizzo degli immobili interessati e disporre l'allontanamento degli occupanti fino all'accertamento del ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza; Ravvisata la necessità di provvedere con carattere di contingibilità e urgenza, in considerazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico, dell'attualità delle condizioni di pericolo e della necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità; Ritenuto, pertanto, necessario disporre lo sgombero immediato degli immobili siti in via Giardino nn. 9, 11, 13, 15 e 17, nonché il divieto di accesso, utilizzo e permanenza negli stessi sino alla cessazione delle condizioni di pericolo;

VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 54, comma 4, relativo all'adozione da parte del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
l'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, relativo all'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari dell'ordinanza;
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", con particolare riferimento all'art. 12, relativo alle funzioni dei Comuni e del Sindaco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente Statuto del Comune di Cremona;
il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. LO SGOMBERO IMMEDIATO DEGLI IMMOBILI SITI IN CREMONA, VIA GIARDINO NN. 9, 11, 13, 15 E 17, CON IL CONSEGUENTE ALLONTANAMENTO DEI N. 12 NUCLEI FAMILIARI IVI RESIDENTI O COMUNQUE OCCUPANTI LE UNITÀ IMMOBILIARI INTERESSATE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

2. IL DIVIETO, CON EFFETTO IMMEDIATO, DI ACCESSO, UTILIZZO E PERMANENZA NEGLI IMMOBILI E NELLE UNITÀ IMMOBILIARI INTERESSATE, da parte dei proprietari, residenti, occupanti e di qualsiasi altro soggetto non espressamente autorizzato, sino all'avvenuto accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza.

3. AI PROPRIETARI, AGLI OCCUPANTI E AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI, ciascuno per quanto di propria competenza:

- di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;
- di non accedere e di non consentire l'accesso o la permanenza di persone negli immobili interessati;
- di adottare ogni misura necessaria a impedire accessi non autorizzati;
- di consentire e agevolare l'esecuzione dei sopralluoghi, degli accertamenti, delle verifiche tecniche e degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli immobili;
- di provvedere, ove di competenza, all'esecuzione degli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di pericolo, secondo le indicazioni impartite dagli organi tecnici competenti.

4. IL DIVIETO DI RIENTRO NEGLI IMMOBILI SGOMBERATI sino all'avvenuto completamento delle verifiche tecniche e degli eventuali interventi necessari alla messa in sicurezza e sino all'accertamento del ripristino delle condizioni necessarie per consentirne nuovamente l'utilizzo.

Il rientro negli immobili potrà avvenire esclusivamente a seguito di specifico provvedimento di revoca, anche parziale, della presente ordinanza ovvero sulla base di altro atto del competente organo che autorizzi nuovamente l'utilizzo delle unità immobiliari interessate.

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Ing. Emanuele Stoppa
Pratica trattata da **D'Andria Simona**

5. Eventuali accessi temporanei agli immobili sgomberati, esclusivamente finalizzati al recupero di medicinali, documenti, effetti personali indispensabili o per altre comprovate esigenze urgenti e indifferibili, potranno avvenire esclusivamente previa autorizzazione e qualora le condizioni di sicurezza lo consentano, secondo le modalità stabilite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale o dai competenti tecnici.

6. Sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari:

- al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- alle Forze dell'Ordine;
- alla Polizia Locale;
- alla Protezione Civile;
- al personale tecnico comunale;
- ai gestori dei servizi pubblici essenziali;
- ai professionisti e alle imprese incaricati dell'esecuzione di sopralluoghi, verifiche, opere provvisorie e interventi di messa in sicurezza;
- agli ulteriori soggetti espressamente autorizzati dai competenti organi per esigenze connesse alla gestione dell'emergenza.

7. Il Comune di Cremona assicura, attraverso i competenti servizi, le necessarie attività di assistenza ai nuclei familiari interessati dallo sgombero che non dispongano di autonoma sistemazione temporanea, sulla base delle effettive necessità rilevate.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza;

che il competente Settore comunale, con il supporto della Polizia Locale e degli altri soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, provveda a verificare l'avvenuto sgombero degli immobili;

che siano adottate, ove necessario, le opportune misure materiali volte a impedire l'accesso agli immobili o alle porzioni degli stessi interessate dalle condizioni di pericolo;

che i competenti uffici comunali assicurino il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione interessata dal presente provvedimento;

che siano effettuate le necessarie verifiche tecniche finalizzate all'individuazione degli interventi indispensabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili;

che gli immobili e le singole unità immobiliari possano essere riammessi all'utilizzo anche in tempi differenti, qualora dalle verifiche tecniche emerga il ripristino delle condizioni di sicurezza soltanto per alcuni di essi;

che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari e agli occupanti delle unità immobiliari interessate nonché, ove presente, all'amministratore condominiale;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Cremona, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;

Questura di Cremona;

Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona;

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona;

Comando della Polizia Locale di Cremona;

Protezione Civile;

ATS Val Padana;

Settori e Servizi comunali competenti.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di sgombero, si procederà, ricorrendone i presupposti, all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, senza pregiudizio delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

È fatto divieto a chiunque, salvo i soggetti espressamente autorizzati, di accedere e permanere negli immobili oggetto del presente provvedimento, nonché di rimuovere, manomettere o oltrepassare eventuali

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Ing. Emanuele Stoppa

Pratica trattata da **D'Andria Simona**

transenne, sigilli, barriere o altri dispositivi predisposti per impedirne l'accesso. Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza e dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Ing. Emanuele Stoppa
Pratica trattata da **D'Andria Simona**